

- Affari Generali: vertenze riguardanti contratti di forniture, di servizi, ecc. (scarso rilievo);
- concessioni autostradali: trattasi di contenzioso, in parte tariffario, che trova la sua definizione in atti transattivi, comportanti l'allungamento delle concessioni;
- lavori: è la voce di maggior rilievo ed afferisce ai lavori, arbitrati, espropri, grandi infrastrutture e contratti.

8.7. La tipologia lavori si contraddistingue per l'elevata percentuale di controversie prive di indicazione del «petitum» e per la lunga durata delle vertenze.

Inoltre, la maggioranza delle «vertenze lavori» trovano soluzione nel «bonario componimento» (art. 31bis legge 109/94) ovvero in sede arbitrale o transattiva.

f) Contenzioso e arbitrati

8.8. Come la Corte ha già avuto modo di rilevare, nella precedente Relazione al Parlamento (Cfr. par. 8.14, Relazione 2002), la materia del contenzioso, derivante dall'esecuzione degli appalti in essere, comporta un onere estremamente gravoso per il bilancio dell'Ente, a causa del costante ricorso allo strumento dell'arbitrato al quale si rivolgono le imprese appaltatrici al fine di risolvere, con sollecitudine e con convenienza economica, le questioni del contendere poste a base della richiesta formulata con l'iscrizione delle riserve negli atti contabili.

Dall'esame di una documentazione in cui vengono riassunti in estrema sintesi i dati inerenti il contenzioso in atto con l'ANAS, fino alla data del 13 giugno 2003, emergono i seguenti elementi: Totale complessivo degli arbitrati n. 224 per un petitum totale di € 1.468,80 mln. (£. 2.844 mld.) di cui

- n. 100 arbitrati conclusi con il lodo per un totale petitum di

€ 658 mln. (£. 1.274 mld.);

- n. 11 arbitrati con collegi costituiti, in corso, ma non ancora definiti con lodo, per un petitum di € 246 mln. (£. 476 mld.);
- n. 113 arbitrati non ancora attivati perché l'impresa o aderisce alla declinatoria della competenza arbitrale, o perché è cessata la materia del contendere, o per notifiche irrituali o si è ancora in attesa di possibile attivazione. In quest'ultimo caso sono in itinere n. 49 giudizi per un petitum di € 337 mln. (£. 652 mld.).

Con riferimento ai dati economico/finanziari degli esercizi 2001-2003 (fino alla data del 13 giugno) i dati di sintesi possono essere raffrontati attraverso il seguente prospetto riepilogativo:

Anno	Arbitrati				Pagamento in danno ANAS
	Attivati		Lodi		Importo
	N.	Petitum	N.	Petitum	
2001	24	125.535.610,15	11	28.583.988,66	12.495.200,90
2002	24	222.943.195,49	2	22.000.000,00	11.899.999,10
2003	9	105.893.270,43	Giudizio arbitrale in corso		

E' abbastanza eloquente il dato, peggiorativo, che emerge dalla lettura dei dati suesposti. Il costo sostenuto, di circa € 12 mln., nell'anno 2002, per i due lodi in cui la società è stata soccombente, è stato quasi pari a quello riferito all'anno 2001 ma relativo a ben undici lodi.

g) Raccomandazioni della Corte

- 8.9. La Corte raccomanda che siano evidenziate, in sede di bilancio di esercizio (relazione della gestione) tutte le situazioni contenziose, secondo le tipologie in precedenza definite, con l'indicazione di quanto richiesto dal presunto danneggiato ovvero del presumibile «petitum», nonché delle misure correttive adottate o da adottare per una «normalizzazione» del settore, formulando una previsione realistica ed adeguata degli oneri finanziari posti a carico dell'ANAS.

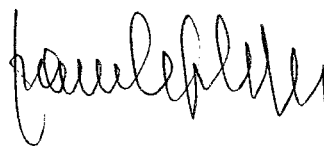
9. CONCLUSIONI

- 9.1. Malgrado i miglioramenti della gestione, l'obiettivo principale (core business) dell'ANAS stenta ad essere prontamente conseguito, in quanto il ritardo con cui sono finalizzate le opere programmate genera molteplici «criticità» dettagliatamente segnalate nel precedente par. 2.24.
- 9.2. Si ricorda che i ritardi riscontrati nella realizzazione dei programmi infrastrutturali proposti dal Governo incidono negativamente sulla ripresa economica e sullo sviluppo della competitività con costi annualmente crescenti e, di riflesso, con ripercussioni sul sistema economico e su i conti pubblici.
- 9.3. Ulteriore momento di riflessione attiene al ponderoso contenzioso che influenza al «rialzo» i costi dell'opera, rallentando la sua esecuzione nonché i tempi di completamento, in collegamento con l'inappagante funzionalità ed operatività delle aree «orizzontali»: cioè di tutti quegli interventi chiamati ad operare trasversalmente in tutte le strutture aziendali, come:
- ◆ le attività di amministrazione e finanza;
 - ◆ l'organizzazione territoriale;
 - ◆ il ricorso ai consulenti;
 - ◆ la carenza di un valido sistema del controllo contabile.
- Al riguardo, la Corte richiama (Cfr. par. 3.44) l'attenzione della Ragioneria Generale dello Stato per l'adozione di utili iniziative.
- 9.4. Le considerazioni svolte dall'ANAS con la lettera n. 2558 del 7

aprile 2004 ⁽¹⁾, sembrano deporre per una inadeguatezza della struttura di uniformare e migliorare la propria azione secondo i criteri di sana gestione finanziaria (economicità, efficienza, efficacia), imprimendo al sistema una migliore funzionalità ed operatività ed attuando, per tal via, gli obiettivi voluti dal Governo e ripresi anche in sede europea.

9.5. A fronte delle suddette «criticità» vanno ricordati i notevoli miglioramenti conseguiti nei settori della programmazione e progettazione dei lavori, dell'attività contrattuale, della maggiore «velocità di spesa», la cui tendenza appare di buon auspicio (Cfr. par. 2.25, 2.26 e 2.27).

9.6. In tale ultima prospettiva, si ritiene che l'intensificazione dell'attività del «vertice» possa produrre la necessaria «svolta» funzionale e operativa, atta a ricondurre nel sistema imprenditoriale l'azione dell'ANAS, liberandola dalle complessità burocratiche e dalla visione conservatrice del proprio modus operandi per portare a rapido compimento le iniziative programmate dal Governo.



⁽¹⁾ Cfr. Appendice n. 4.

APPENDICI

PAGINA BIANCA

-7-2002

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 158



V. ART. 7

DECRETO-LEGGE 8 luglio 2002, n. 138.

Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di perare interventi in materia tributaria, con particolare riferimento alle accise sui prodotti petroliferi, alle tasse automobilistiche, al potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi, alla gestione unitaria dei giochi, i crediti di imposta ed alle società e associazioni sportive dilettantistiche;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi per la trasformazione ed riassetto di enti pubblici, per la razionalizzazione ed contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate, nonché per l'attuazione di una sentenza della Corte Costituzionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro per gli affari regionali;

E M A N A,

il seguente decreto-legge:

CAPO I**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE DI TERMINI****Art. 1.**

Proroghe di termini in materia di accise e in materia finanziaria

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002,

con l'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2002.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono ulteriormente prorogate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2002.

5. Nell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

6. Nell'articolo 128, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2002». Entro quest'ultimo termine è data attuazione al provvedimento emanato in applicazione del disposto di cui all'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000.

7. Limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2002, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 10 agosto 2002.

CAPO II**DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA****Art. 2.**

Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica

1. Non sono dovute l'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa automobilistica, per

1-2002

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 158

27. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per l'anno 2002, in 7.000.000 di euro per l'anno 2003, in 26.000.000 di euro per l'anno 2004 ed in 17.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO III

TRASFORMAZIONE DI ENTI PUBBLICI

Art. 7.

ANAS

1. In attuazione delle disposizioni contenute nel capo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e per assicurare l'urgente realizzazione degli obiettivi ivi previsti, l'Ente nazionale per le strade ANAS è trasformato in società per azioni con la denominazione di: «ANAS Società per azioni - anche ANAS» con effetto dalla data dell'assemblea di cui al comma 7.

2. All'ANAS Spa sono attribuiti, a titolo di concessione, i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonché 1), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i progetti del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e ad essa compete l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La concessione è assentita entro il 31 dicembre 2002 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'ambito della convenzione di concessione prevista dal comma 3 all'ANAS Spa, per le strade ed autostrade ad essa affidati, sono attribuiti i diritti e i poteri dell'ente proprietario.

3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 è stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra l'altro:

a) le modalità di esercizio da parte del concedente dei poteri di vigilanza e di indirizzo sull'attività del concessionario;

b) le modalità, ivi compreso il ricorso ai contratti di concessione a terzi da parte di ANAS Spa, per gestione, manutenzione, miglioramento ed adeguamento delle strade ed autostrade statali e per la costruzione di nuove strade ed autostrade statali;

c) le modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati in concessione, e per la copertura degli oneri a carico dell'Ente nazionale per le strade ANAS per i compiti esercitati fino alla trasformazione;

d) la durata della concessione, comunque, non è superiore a trenta anni.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato lo schema dello statuto di ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti finanziari, da adottarsi entro lo stesso termine, è approvato lo schema della convenzione di concessione. Con le medesime modalità sono approvate le eventuali successive modifiche dello statuto o della convenzione di concessione.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il capitale sociale di ANAS Spa, in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione della società determina il valore definito del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

6. Le azioni sono attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presidente della società e gli altri componenti degli organi sociali sono designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad eccezione del presidente del collegio sindacale, il quale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

7. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea che viene convocata, a cura dell'amministratore dell'Ente nazionale per le strade - ANAS, entro trenta giorni dalla emanazione dei decreti di cui al comma 4.

8. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.

9. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell'Ente nazionale per le strade - ANAS al momento della trasformazione prosegue con ANAS Spa e continua ad essere disciplinato dalle precedenti disposizioni.

8-7-2002

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 158

10. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. L'ANAS Spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

12. In via transitoria, sono confermati per la medesima durata della carica attualmente ricoperta, quali componenti del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio sindacale, gli stessi componenti del consiglio e del collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Sono assicurate per le attività oggetto di concessione ad ANAS Spa le risorse già assegnate all'Ente nazionale per le strade - ANAS. Fino alla efficacia della concessione di cui al comma 2 l'ANAS Spa continua nell'adempimento di tutti i compiti e le funzioni attribuite all'Ente nazionale per le strade - ANAS utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso ed ad essa si applicano le norme ed i provvedimenti pertinenti al predetto Ente. L'ANAS Spa succede nei rapporti attivi e passivi dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Ogni riferimento all'ANAS, contenuto in leggi, regolamenti o provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS Spa.

Art. 8.

Riassetto del CONI

1. L'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si articola negli organi, anche periferici, previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei suoi compiti si avvale della società prevista dal comma 2.

2. È costituita una società per azioni con la denominazione «CONI Servizi spa».

3. Il capitale sociale è stabilito in 1 milione di euro. Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della società, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.

4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono designati dal CONI. Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni e le attività culturali.

5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro

per i beni e le attività culturali, convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della società, sentito il collegio sindacale, determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima si rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla Coni Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati ulteriori apporti al capitale sociale con successivi provvedimenti legislativi.

7. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.

8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale.

9. La CONI Servizi spa può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali.

10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI Servizi spa si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI resta alle dipendenze della CONI Servizi spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalità attuative del trasferimento del personale del CONI alla CONI Servizi spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il trasferimento, delle procedure di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico CONI alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per le anzianità maturate fino alla predetta data.

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 305 del 31 dicembre 2002 - Serie generale

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 31 dicembre 2002

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85381

N. 240/L

LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289.

Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003).

OMISSIS

31-12-2002

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 305

Stato garantisce il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa fino al rilascio della nuova concessione.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche nell'interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione della concessione di cui al comma 2 per la parte relativa alla realizzazione e gestione del «Sistema alta velocità/alta capacità».

4. I crediti e i proventi derivanti dall'utilizzo del «Sistema alta velocità/alta capacità» sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi da Infrastrutture Spa fino all'estinzione del relativo debito.

5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è autorizzato a compensare l'onere relativo alla manutenzione dell'infrastruttura medesima anche attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

6. All'articolo 48, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione».

Art. 76.

(Interventi stradali)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra l'altro la trasformazione dell'ANAS in società per azioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è trasferita all'ANAS società per azioni, di seguito denominata "ANAS Spa", in conto aumento del capitale sociale la rete autostradale e stradale nazionale, individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al primo periodo produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dell'ANAS Spa, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della società sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254 e da 2342 a 2345 del codice civile.

1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce all'ANAS Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle fi-

31-12-2002

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 305

nanze è quantificato l'importo da conferire e sono definite le modalità di erogazione dello stesso.

1-quater. L'ANAS Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis e del valore dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa di cui al comma 1-ter. È escluso dal fondo il valore delle relative pertinenze ed accessori, strumentali alle attività della stessa società e già trasferite in proprietà all'Ente dall'articolo 3, commi da 115 a 119, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della rete autostradale e stradale nazionale. Detto fondo è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento, anche relativamente ai nuovi investimenti, e al mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale, nonché alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria»;

b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «All'ANAS Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito denominata "concessione", i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonché f), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143»;

c) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

d) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le azioni sono inalienabili e attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri»;

e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS in società per azioni si applica la disciplina tributaria di

cui all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nell'interpretazione autentica di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75»;

f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale per le strade in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono da intendere a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'ammortamento del debito».

2. Per il completamento degli interventi di adeguamento infrastrutturale previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera i), della legge 1° agosto 2002, n. 166, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro per l'anno 2004.

Art. 77.

(Interventi ambientali)

1. Ai fini dell'accelerazione dell'attività istruttoria della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.

2. Per fare fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo, il limite di valore dei progetti di opere di competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui all'articolo 27 della

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 299 del 27 dicembre 2003 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 dicembre 2003

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 196/L

LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

OMISSIS

Art. 4

OMISSIS

27-12-2003

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 299

111. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 110 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 45 milioni di euro per l'anno 2005.

112. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Il Fondo interviene in sostegno di programmi, predisposti per la attuazione di accordi sindacali o statuti societari, finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime.

113. Per la gestione del Fondo di cui al comma 112, avente una dotazione iniziale di 30 milioni di euro, è costituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e otto in rappresentanza delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato paritetico elegge al suo interno il presidente e adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del Fondo.

114. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adegua le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 112, sulla base del recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi dell'Unione europea.

115. Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione, contenente gli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del Fondo di cui al comma 112, che viene trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle competenti Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

116. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per l'elabora-

zione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificata dall'articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

117. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 1-*quater*, sono inseriti i seguenti:

«1-*quinqies*. La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS Spa ai sensi del comma 1-*bis* è effettuata con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra l'ANAS Spa e l'Agenzia delle entrate.

1-*sexies*. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.

3-*ter*. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-*bis*, la società interessata stipula apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e l'iscrizione a ruolo avviene a seguito di un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione della dislocazione territoriale dell'ufficio della società che l'ha richiesta».

118. Nell'anno 2004, ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione è corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a 470 milioni di euro, che tiene